



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 46 della seduta del 16 febbraio 2023.

Oggetto: Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del d.lgs. N.65/2017. Atto d'indirizzo per la riprogrammazione fondi 2018, 2019, 2020. Approvazione schemi di Protocolli d'Intesa.

Assessore Proponente: F.to Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigente Generale: F.to Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: F.to Avv. Anna Perani

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente		X
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARÌ	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 73461 del 16/02/2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997 n.59, recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;
- il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e successive modificazioni;
- la legge 10 marzo 2000, n.62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni;
- il D.M. n.254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009”;
- la legge regionale 29 marzo 2013, n.15 “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”;
- il Regolamento Regionale del 23 settembre 2013, n.9 avente ad oggetto: “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n.15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- il D.M. n.334 del 22 novembre 2021 di adozione delle linee pedagogiche per il sistema integrato “zero-sei” elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. nr. 65/2017;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 05 ottobre 2021 di adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/25;
- la nota del Ministero dell'Istruzione n.78 del 20 gennaio 2022, recante “Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato zero-sei. Indicazioni operative per la formazione del personale”;
- Il Decreto n.43 del 24 febbraio 2022 di adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia” di cui all'art. 5 del d.lgs. n.65/2017;
- Il Decreto ministeriale n.87 del 7 aprile 2022 recante il riparto della prima quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 101/ CU del 4 agosto 2021;
- Il Decreto ministeriale n.88 del 7 aprile 2022 recante il riparto della seconda quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;
- Il Decreto ministeriale n.89 del 7 aprile 2022 recante il riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2022, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;
- la DGr. 369/2020 con la quale è stata approvata la programmazione dei fondi per l'attuazione del Sistema integrato 0-6 anni per l'annualità 2018;
- le DGr. 384/2021 con la quale è stata approvata la programmazione dei fondi per l'attuazione del Sistema integrato 0-6 anni relativa alle annualità 2019;
- le DGr. 384/2021 con la quale è stata approvata la programmazione dei fondi per l'attuazione del Sistema integrato 0-6 anni relativa alle annualità 2020;
- le DGR n.603/2022 n.7/2023 con le quali si è provveduto ad approvare la programmazione dei fondi per l'attuazione del Sistema integrato 0-6 anni, afferenti alle annualità 2021 e 2022;

VISTI, altresì,

-l'art.1, cc. 630 e 1259 della L. n.296/2006, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”* e la definizione di *“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido”*;

-l'Accordo del 14 giugno 2017 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro delle politiche della Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 n.89, concernente la “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, c.4 del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008”, ed in particolare l'art. 2, c. 3, recante “la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle <sezioni primavera>, ai sensi dell'art. 1, cc. 630 e 634, della legge n.296 del 27 dicembre 2006;

- l'art. 2 del D.Lgs. n.65/2017 c. 3 lett. B) “sezioni primavera”, che accolgono bambini e bambine tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;

- l'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, con durata di due anni, tacitamente rinnovato per un uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio, sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni nella seduta del 01/08/2013 – rep. Atti 83/CU;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 30/07/2015 - rep. Atti 78/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27/07/2017 rep. Atti 86/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 18/10/2018 - rep. Atti 101/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 01/08/2019 - rep. Atti 83/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 06/08/2020 - rep. Atti 106/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 22/09/2021 - rep. Atti 132/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 28/09/2021 - rep. Atti 162/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

TENUTO CONTO che l'art. 2 dell'Accordo quadro del 01/08/2013 - rep. Atti 83/CU rimanda ad apposite intese tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni per il funzionamento delle cosiddette “sezioni primavera”;

DATO ATTO CHE

- la Regione d'Intesa con l'USR individua modalità per la formazione congiunta, la costituzione dei Poli per l'infanzia e per i coordinamenti pedagogici territoriali;

-che il gruppo di lavoro di supporto al Settore Istruzione e diritto allo studio, appositamente costituito per la definizione della programmazione di cui alla DGR n.603/2022 ha, altresì,

provveduto a redigere gli schemi di protocollo di cui agli allegati A e B, sulla scorta degli indirizzi forniti dai sottoscrittori;

CONSIDERATO CHE

-con le DGR n.603/2022 e n.7/2023 si è provveduto ad approvare la programmazione dei fondi afferenti alle annualità 2021 e 2022;

-con riferimento alla programmazione regionale per l'annualità 2018, di cui alla DGR n.369/2020, il monitoraggio effettuato sui fondi ha fatto emergere che, in alcuni casi, gli ATS non hanno programmato le risorse, in altri, pur avendole programmate ed impegnate, non sono riusciti a realizzare gli interventi. Ciò posto, si rende necessario individuare opportune modalità per recuperare i ritardi nella programmazione della medesima annualità, fornendo indicazioni atte a superare le criticità e consentire la tempestiva chiusura del monitoraggio dell'annualità 2018, condizione indispensabile ai fini dell'erogazione delle risorse relative all'annualità 2022;

-a seguito di un confronto avuto con i Responsabili del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e per le finalità di cui al punto precedente, si ritiene opportuno concentrare le risorse non programmate e non impegnate dell'annualità 2018 sulle seguenti voci di spesa:

1. Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie comunali
2. Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata
3. Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali

utilizzando come criterio di calcolo € 100,00 per ciascun bambino iscritto nell'anno scolastico 2022/2023 e disapplicando le linee guida per l'utilizzo delle risorse, precedentemente elaborate dal Dipartimento competente *pro tempore*, non più compatibili con l'attuazione della programmazione del Piano 2018/2020;

-con riferimento alla programmazione 2019 e 2020 e relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, considerate le scadenze e i ritardi nel perfezionamento delle Convenzioni con gli ATS, si rende necessario riprogrammare le risorse a valere su fondi PAC rimaste sospese, destinandole prioritariamente all'attivazione delle Sezioni Primavera, alla luce del protocollo d'Intesa da sottoscrivere con l'USR;

RITENUTO di:

- dover ottemperare al dettato normativo attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa in merito ai seguenti temi:

- costituzione e funzionamento dei Poli per l'infanzia;
- promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- formazione anche congiunta nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge n.107/2015.
- definizione dell'offerta formativa per i servizi educativi "Sezioni primavera" destinate ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

- pertanto, approvare

-l'allegato A, schema di Intesa territoriale tra Regione Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l'ANCI Calabria per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia, la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e per la formazione anche congiunta nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge n.107/2015.

-l'allegato B, schema di Intesa tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per la definizione dell'offerta formativa per i servizi educativi "Sezioni primavera" destinate ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;

VISTI gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché

la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale rispetto a quelli indicati nella delibera di Giunta regionale nr. DGR 7/2023 per la programmazione 2022-2025 e sugli impegni di spesa nr.8236/2020, già liquidato ai beneficiari, per l'annualità 2018, nr. 7344/2021 per l'annualità 2020 e sulle risorse afferenti il capitolo di spesa U9121003301 Bil. 2022 pari a Euro 1.511.799,21 per l'annualità 2019;

SU PROPOSTA della Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore all Istruzione, Alta Formazione e Pari Opportunità, ITS, Edilizia Scolastica ed Impiantistica sportiva, Economia e Finanze, Azioni di Sviluppo per l'area dello stretto e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, dott.ssa Giuseppina Princi;

DELIBERA

-di fornire nuovi indirizzi agli Ambiti territoriali sociali (A.T.S) per la riprogrammazione degli interventi per l'attuazione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione relativi all'annualità 2018, di cui alla DGR n.369/2020, concentrando le risorse non programmate e non impegnate sulle seguenti voci di spesa:

- 1.Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie comunali
- 2.Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata
- 3.Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali

utilizzando come criterio di calcolo € 100,00 per ciascun bambino iscritto nell'anno scolastico 2022/2023 e disapplicando le linee guida per l'utilizzo delle risorse, precedentemente elaborate dal Dipartimento competente *pro tempore*, non più compatibili con l'attuazione della programmazione del Piano 2018/2020;

-di fornire nuovi indirizzi al fine di riprogrammare la quota di cofinanziamento regionale relativa alle annualità 2019 e 2020, a valere su fondi PAC, rimasta ancora inutilizzata, destinandola prioritariamente all'attivazione delle Sezioni Primavera, alla luce del protocollo d'Intesa da sottoscrivere con l'USR;

-di approvare gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione e che si riferiscono, rispettivamente a:

- 1) schema di Intesa tra la Regione Calabria, l'USR per la Calabria e l'ANCI Calabria per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia; la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e per la formazione anche congiunta nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge n.107/2015);
- 2) schema di Intesa tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria per la definizione dell'offerta formativa per i servizi educativi "Sezioni primavera" destinate ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025)

- di demandare alla Vice Presidente della Giunta regionale, Dott.ssa Giuseppina Princi, in qualità di Assessore all'Istruzione la sottoscrizione delle Intese di cui al punto precedente;

- di dare mandato al Settore Istruzione e diritto allo studio del Dipartimento di porre in essere gli adempimenti conseguenti e necessari;

- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e all'ANCI Calabria;


- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Occhiuto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



PROTOCOLLO D'INTESA

LINEE D'INDIRIZZO REGIONALI PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA, PER LA PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI E PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - (D. Lgs. n. 65/2017)

TRA

LA REGIONE CALABRIA

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D' ITALIA - CALABRIA

- VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. n. 254/2012 recante *“Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009”*;
- VISTA la legge regionale 29 marzo 2013, n.15 *“Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”*;
- VISTO il Regolamento Regionale del 23 settembre 2013, n.9 avente ad oggetto: *“Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

- VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”*;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 di adozione del Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- VISTA la nota MIUR n. 404 del 19 febbraio 2018 che definisce i primi orientamenti operativi per Uffici Scolastici Regionali in vista dell'attuazione del D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 per la realizzazione del Sistema "zero-sei", fornendo indicazioni in relazione alle forme della Governance territoriale, alla ricognizione delle risorse e forme di monitoraggio, alla formazione del personale, ai Poli per l'infanzia e sezioni primavera e al coordinamento territoriale;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 05 ottobre 2021 di adozione del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/25;
- VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione prot.n. 334 del 22 novembre 2021 di adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione nr. 78 del 20 gennaio 2022, recante *“Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato zero-sei. Indicazioni operative per la formazione del personale”*;
- VISTO Il Decreto nr. 43 del 24 febbraio 2022 di adozione degli *“Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia”* di cui all'art. 5 del d.lgs. nr. 65/2017;
- VISTO Il Decreto ministeriale nr. 87 del 7 aprile 2022 recante il riparto della prima quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 101/ CU del 4 agosto 2021;
- VISTO Il Decreto ministeriale nr. 88 del 7 aprile 2022 recante il riparto della seconda quota di risorse afferenti all'e.f. 2021, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;
- VISTO Il Decreto ministeriale nr. 89 del 7 aprile 2022 recante il riparto delle risorse afferenti all'e.f. 2022, in attuazione dell'Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE

- il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D. Lgs. n. 65/2017 è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, articolati in nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare, e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'art.3 comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 attribuisce alle Regioni il compito di programmare la costituzione dei Poli per l'infanzia, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto delle proposte degli Enti Locali, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo a organismi dotati di autonomia scolastica;
- l'art. 6 comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni, promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali;
- l'art. 4 comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di

- istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- l'art. 5, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell'ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all'art.1, comma 124 della Legge 107/2015, come previsto dal D.M. 797/2016;
 - l'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;
 - l'art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.

RITENUTO

di dover ottemperare al dettato normativo attraverso la definizione di appositi indirizzi operativi in merito ai seguenti temi:

- costituzione e funzionamento dei Poli per l'infanzia;
- promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- formazione anche congiunta nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge n.107/2015.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Le Parti, nel rispetto delle specifiche competenze e nell'ambito della realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni in coerenza con il D. Lgs. n. 65/2017, con il presente protocollo definiscono le linee di indirizzo generali:

- per la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia,
- per la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali,
- per la formazione anche congiunta nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di Formazione di cui alla Legge n.107/2015.

Art. 2 Finalità

Individuare e condividere, tra i sottoscrittori, gli orientamenti pedagogici ed organizzativi per il sistema integrato dalla nascita sino ai sei anni e nel suo quadro quelli dei poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del D.Lgvo n. 65/2017, dando atto di mantenerli in coerenza con quelli che verranno elaborati a livello Nazionale. Tali orientamenti dovranno risaltare in un documento scritto e dovranno contenere un'esplicitazione dei valori e delle finalità pedagogiche a cui si riferisce il

progetto educativo, organizzativo e gestionale del polo per l'infanzia.

Definire, a partire dall'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, le funzioni del coordinamento pedagogico territoriale e in coerenza quelle di coordinamento di ciascun polo, secondo le specifiche meglio descritte al successivo art. 4.

Promuovere azioni di formazione congiunta per educatori e docenti, così come previsto al successivo art. 5, al fine di implementare il sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a 6 anni.

Art. 3 Poli per l'infanzia

Gestione organizzativa

I poli per l'infanzia accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo e si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgvo n. 65/2017.

I poli per l'infanzia condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali così come previsto all'art. 3 del D.Lgvo n. 65/2017, comma 1 nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia coinvolte e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

I Poli per l'Infanzia, che potranno comprendere nidi e micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, potranno essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Verrà data priorità ai territori costituiti da Comuni periferici e ultraperiferici, caratterizzati dalla presenza di indicatori di disagio socioeconomico e povertà culturale. In fase di prima attuazione si tenderà a favorire l'attivazione di almeno un Polo per Ambito territoriale sociale (ATS).

Programmazione e gestione educativa e didattica

Ciascun Polo per l'infanzia autorizzato ai sensi del D.Lgs. 65/2017, deve dotarsi di un documento progettuale triennale, con aggiornamento annuale, comprensivo di tutte le valenze organizzative, pedagogiche e didattiche che hanno ispirato la sperimentazione. Il documento di sintesi, tra il Progetto pedagogico ed educativo dei servizi educativi per l'infanzia e i Piani dell'Offerta formativa, dovrà illustrare i percorsi educativi, metodologici e didattici che saranno oggetto di programmazione nei vari gruppi dei bambini.

La costituzione dei Poli è inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed è in relazione con il Rapporto di autovalutazione (RAV) delle istituzioni scolastiche coinvolte.

La progettazione didattica, pedagogica e strategica del Polo deve essere adottata nella logica della costruzione di una comunità educante, aperta ai bisogni di tutti i bambini, che cooperi alla elaborazione di un curriculum verticale inclusivo e che orienti l'azione educativo - didattica allo sviluppo delle competenze e al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in continuità anche con la scuola primaria, nel rispetto del principio di personalizzazione e individualizzazione dei processi formativi. In riferimento a bambini con disabilità e bisogni educativi speciali, devono essere attuate iniziative ed esperienze metodologiche didattiche innovative che prevedano anche l'uso flessibile dei materiali e realizzati servizi di collegamento e miglioramento delle condizioni di accessibilità alle strutture facenti parte del Polo. Le proposte educative saranno attente agli interessi e alle effettive capacità dei bambini e delle bambine senza precocismi o sovrapposizioni, attraverso esperienze i cui linguaggi possano essere condivisi da bambini di fasce di età diverse e che consentano a ciascuno di trovare le proprie modalità di sperimentazione ed espressione.

I soggetti coinvolti prevedono e organizzano periodicamente momenti di progettazione congiunta tra educatori e docenti e di verifica delle esperienze realizzate, anche attraverso il raccordo dei

Coordinamenti Pedagogici Territoriali di cui al successivo art. 4 del presente Protocollo.

Risorse professionali

Le risorse professionali all'interno del Polo per l'Infanzia interagiscono e collaborano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, dell'identità e dei modelli organizzativi di ciascun servizio coinvolto. Il rapporto tra il numero degli educatori/insegnanti e il numero dei bambini deve essere definito in relazione all'età di questi ultimi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gestione del patrimonio

I soggetti responsabili dei servizi coinvolti nel Polo per l'infanzia, in riferimento ai beni condivisi, dovranno definire, in comune accordo, le competenze, modalità e attività di manutenzione e conservazione del patrimonio strutturale, degli arredi e del materiale didattico a disposizione del Polo stesso.

Gestione degli spazi

Al fine di realizzare percorsi educativi coerenti e integrati dalla nascita fino ai sei anni, all'interno del Polo per l'infanzia autorizzato, dovranno essere individuati spazi interni ed esterni destinati all'utilizzo comune tra tutte le strutture facenti parte del Polo, prevedendo la condivisione degli spazi collettivi in modo flessibile, previa definizione della loro modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento, di socializzazione e aggregazione.

Organizzazione dei tempi

I tempi di funzionamento dei servizi coinvolti nel Polo per l'infanzia dovranno essere programmati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali delle categorie interessate, in modo da assicurare il raccordo professionale degli operatori.

Partecipazione dei genitori

Si prevede la definizione, secondo precisi Regolamenti, dei tempi e delle modalità di partecipazione dei genitori nei processi di programmazione e verifica delle attività dei Poli per l'Infanzia.

Coinvolgimento del territorio

I Poli devono individuare gli attori operanti nel proprio territorio di riferimento che potrebbero essere coinvolti attivamente nelle attività svolte dal Polo per l'infanzia, in una logica di rete e di costruzione della comunità educante, definendone con appositi accordi i tempi e le modalità di partecipazione. Pertanto, essi devono essere inseriti nel Piano di organizzazione del dimensionamento scolastico e dell'Offerta formativa che la Regione Calabria approva annualmente.

Art. 4

Coordinamenti pedagogici territoriali

Il Coordinamento pedagogico territoriale è uno degli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come previsto dall'art.4 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 65/2017.

I Comuni capoluogo di provincia, unitamente agli altri Comuni capofila degli ATS ricadenti nel territorio provinciale, istituiscono il Coordinamento Pedagogico Territoriale Provinciale composto da una rappresentanza di coordinatori pedagogici per ciascun ATS e per ciascuna tipologia di servizio educativo pubblico o privato autorizzato e accreditato e di scuola dell'infanzia (statale,

privata paritaria e comunale paritaria). Fa parte di diritto del coordinamento pedagogico territoriale provinciale un rappresentante del comune dove esso ha sede che provvede a convocare la prima seduta, nel corso della quale viene individuato, tra i componenti, un referente coordinatore che convoca e presiede le successive sedute.

I Coordinamenti Pedagogici Territoriali adottano le proprie decisioni in forma consensuale, se necessario anche a maggioranza semplice.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale da diffondere tra tutti i propri componenti.

Art. 5

Formazione congiunta, a gruppi ed individuale anche nell'ambito della qualifica professionale del personale impegnato nel sistema integrato in raccordo con il Piano Nazionale di formazione di cui alla Legge n.107/2015.

La formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e costituisce uno degli obiettivi strategici riconosciuti dal decreto legislativo 65/2017 e rappresenta lo strumento principale per sostenere e alimentare la professionalità educativa.

Lo Stato in relazione all'art. 5, c.1 lettera c) del D. Lgs. n. 65/2017, *promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione e destina apposite risorse finanziarie anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

La Regione Calabria, in relazione all'art.6, c.1 lettera b) del D. Lgs. n. 65/2017 *definisce le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.*

Gli Enti Locali singolarmente o in forma associata, in relazione all'art. 7, c.1 lettera f) del D. Lgs. n. 65/2017 *promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.*

La Regione, d'intesa con l'USR e l'ANCI, definisce specifici percorsi e moduli formativi nell'ambito degli interventi strategici per la realizzazione del Sistema integrato zeroisei, tenuto conto delle proposte progettuali di iniziative di formazione in servizio elaborate dai coordinamenti pedagogici territoriali.

Nelle more della costituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali, le proposte progettuali saranno elaborate da apposito Comitato istituito presso la Regione Calabria con rappresentanti dell'USR, dell'ANCI e degli Atenei calabresi in cui sono attivi corsi di Scienze dell'Educazione e della Formazione primaria.

Le scuole Polo per la formazione sul sistema integrato zeroisei, individuate dall'USR per la Calabria, definiscono ed attuano il Piano formativo in coerenza con i moduli e i percorsi su indicati e lo trasmettono al Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale di riferimento, che lo approva.

I Comuni inseriscono i Piani di formazione trasmessi dalle scuole Polo tra gli interventi per la programmazione annuale comunale e li trasmettono alla Regione Calabria.

Nell'ambito della formazione di educatori e insegnanti, la Regione Calabria, gli Enti locali e l'Ufficio scolastico regionale valutano il fabbisogno di posti per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per la prima infanzia e in Scienze della formazione primaria, nonché per l'organizzazione dei tirocini formativi. Inoltre, promuovono iniziative di ricerca-azione-formazione in collaborazione con centri universitari e istituti di ricerca nazionali e locali, per sostenere l'innovazione nella progettazione, nelle pratiche e nelle strutture.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento e/o per la definizione delle priorità di intervento ritenute necessarie dalle parti.

Le parti individuano le modalità del monitoraggio e della valutazione dell'applicazione del presente Protocollo ed assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione dell'applicazione del presente atto.

Art. 8 Durata

Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dall'anno educativo/scolastico 2022-2023, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento eventualmente riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio. Esso può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro, _____

Per la Regione Calabria
Il Vice Presidente *Giuseppina PRINCI*

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Il Direttore Generale *Antonella IUNTI*

Per l'Associazione Nazionale dei Comuni della Calabria
Il Segretario delegato *Francesco CANDIA*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA PER I SERVIZI EDUCATIVI "SEZIONI PRIMAVERA" DESTINATA AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI (ANNI SCOLASTICI: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025).

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA


E

LA REGIONE CALABRIA

- VIST**
O L'art. 1, cc. 630 e 1259 della L. n. 296/2006 concernenti, rispettivamente, l'attivazione di *“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”* e la definizione di *“livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido”*;
- VIST**
O L'Accordo del 14 giugno 2017 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministro delle politiche della Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;
- VIST**
O Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009 nr. 89, concernente la *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, c. 4 del D.L. nr. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 133 del 6 agosto 2008”*, ed in particolare l'art. 2, c. 3, recante *“la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle <<sezioni primavera>>, ai sensi dell'art. 1, cc. 630 e 634, della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006;*
- VISTA** La Legge regionale nr. 15 del 29 marzo 2013, avente ad oggetto *“Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”*;
- VISTA** la Legge n. 107/2015 relativa alla *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VIST**
O il D. Lgs. n. 65/2017 relativo alla *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 cc 180 e 181 lett. e,*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



della Legge n. 107/2015”, con particolare riferimento all’art. 2 c. 3 lett. B) “sezioni primavera, di cui all’art. 1 c. 630, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296, che accolgono bambini e bambine tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e in particolare l’art. 3, c. 2, lett. a);

VISTA L’Intesa Repertorio atti n. 119/CU del 9 settembre 2021, sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante: “riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione ed istruzione per gli esercizi finanziari 2021(seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 recante il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/25;

VIST
O Il Decreto ministeriale nr. 87 del 7 aprile 2022 recante il riparto della prima quota di risorse afferenti all’e.f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 101/ CU del 4 agosto 2021;

VIST
O Il Decreto ministeriale nr. 88 del 7 aprile 2022 recante il riparto della seconda quota di risorse afferenti all’e.f. 2021, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;


VIST
O Il Decreto ministeriale nr. 89 del 7 aprile 2022 recante il riparto delle risorse afferenti all’e.f. 2022, in attuazione dell’Intesa rep. Atti 119/ CU del 9 settembre 2021;

CONSIDERATO

- l’accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, con durata di due anni, tacitamente rinnovato per un uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio, sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni nella seduta del 01/08/2013 – rep. Atti 83/CU;
- l’accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 30/07/2015 - rep. Atti 78/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l’accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l’accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 27/07/2017 rep. Atti 86/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l’accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l’accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 18/10/2018 - rep. Atti 101/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l’accordo quadro



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



- del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
- l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 01/08/2019 - rep. Atti 83/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
 - l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 06/08/2020 - rep. Atti 106/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
 - l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 22/09/2021 - rep. Atti 132/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
 - l'accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni nella seduta del 28/09/2022 - rep. Atti 162/CU, con cui è stato confermato, senza modificazioni, l'accordo quadro del 01/08/2013 per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;
 - che l'art. 2 dell'accordo quadro del 01/08/2013 - rep. Atti 83/CU rimanda ad apposite intese tra Uffici Scolastici Regionali e Regioni per il funzionamento delle c. d. "*sezioni primavera*";

SENTITA l'ANCI regionale;

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

Oggetto e finalità

Ai sensi dell'art. 1, c.630, della legge nr. 296/2006 e dell'art. 2, c.3, lett. B) del d.lgs. 65/2017, è realizzato sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, l'offerta di un servizio educativo per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrato ed aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, presso i quali risulti: nominato il coordinatore pedagogico; sia stata adottata la carta dei servizio/PTOF; sia stato assunto l'impegno ad erogare attività formativa nei confronti del personale.


La predetta offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa.

Articolo 2

Soggetti beneficiari



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



L'Ufficio scolastico regionale e la Regione definiscono l'offerta territoriale di cui al precedente articolo includendovi, prioritariamente, le istituzioni educative già funzionanti e in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dalle norme regionali e comunali vigenti.

Per le nuove sezioni, in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dalle norme regionali e comunali vigenti, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 3 della presente intesa.

Il Comune provvede al rilascio delle citate autorizzazioni sulla base della sussistenza dei requisiti di cui sopra e con riferimento ai servizi educativi e di istruzione funzionanti nel proprio territorio.

Articolo 3


Requisiti di funzionamento

Al fine di assicurare la qualità e il funzionamento del servizio, nel rispetto della vigente normativa, in attuazione dell'art. 1, c.4, dell'Accordo Quadro del 01 agosto 2013 e dei successivi accordi quadro di cui in premessa, le istituzioni educative dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 01 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 01 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccoli comuni, comuni appartenenti alle aree interne afferenti alle aree intermedie, periferiche e ultraperiferiche (v. Strategia SNAI), appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;

- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all'aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, per il prosieguo della loro attività e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 4

Risorse pubbliche ed erogazione dei contributi

I Soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2, possono richiedere un contributo finanziario per il servizio educativo delle "sezioni primavera" aderendo ad apposito avviso.

Il contributo annuale per ogni sezione è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, secondo il seguente schema:

		Ore di servizio	
		5 - 6	7 - 8
Numero Bambini	da 15 a 20	€ 30.000	€ 35.000
	da 10 a 14	€ 23.000	€ 27.000
	da 5 a 9	€ 15.000	€ 17.000

La valutazione del possesso dei requisiti per l'accesso al contributo pubblico sarà effettuata, a seguito di adesione all'avviso pubblico, da un'apposita commissione nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

In esito alle attività di valutazione della commissione, l'Ufficio scolastico regionale approva l'elenco delle sezioni educative beneficiarie per l'annualità di riferimento e la quota di contributo pubblico alle stesse spettante.

Le risorse saranno erogate alle istituzioni educative secondo modalità operative condivise dai sottoscrittori della presenta intesa, nei limiti e in proporzione degli stanziamenti annuali statali e regionali.

Articolo 5


Contributi delle famiglie

La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per i nidi dell'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini.

Le rette sono introitate, di norma, dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria



supporto e sono rapportate per tutte le tipologie di istituzioni educative all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale dalla contribuzione.

Articolo 6

Controllo e monitoraggi

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle sezioni autorizzate ed al rispetto dei relativi progetti educativi. L'Ufficio Scolastico Regionale assicura il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre dell'anno educativo successivo a quello di riferimento secondo modalità da concordarsi con il Dipartimento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 2023

Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria
Il Direttore Generale
Antonella Iunti

Regione Calabria
Il Vicepresidente della Giunta
Giuseppina Princi



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

avv. Maria Francesca Gatto
Dirigente generale
del dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità"
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi
Vicepresidente Giunta Regionale
vicepresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del d.lgs. N.65/2017. Atto d'indirizzo per la riprogrammazione fondi 2018, 2019, 2020. Approvazione schemi di Protocolli d'Intesa". Riscontro nota prot. 67617 del 13.02.2023, integrata con pec del 15.02.2023.

A riscontro della nota prot. 67617 del 13.02.2023, integrata con pec del 15.02.2023 e relativa alla proposta deliberativa "*Piano nazionale pluriennale del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi del d.lgs. N.65/2017. Atto d'indirizzo per la riprogrammazione fondi 2018, 2019, 2020. Approvazione schemi di Protocolli d'Intesa*", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi a carico del bilancio annuale rispetto a quelli indicati nella delibera di Giunta regionale n. 7/2023 per la programmazione 2022/2025 e sugli impegni di spesa nr. 8236/2020, già liquidato ai beneficiari, per l'annualità 2018, nr. 7344/2021 per l'annualità 2020 e sulle risorse afferenti il capitolo di spesa U9121003301 Bil. 2022 pari a euro 1.511.799,21 per l'annualità 2019, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.*

Dott. Filippo De Cello



filippo de cello
16.02.2023 10:33:14
GMT+01:00

1 di 1